

# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

## NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

### 1. PREMESSA


Sul Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022 è stata pubblicata la Legge n. 197 del 29/12/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

*Sulle novità in materia di lavoro (evidenziate nella circolare dal colore blu che contraddistingue il relativo paragrafo) si fornisce solo una rapida informativa relativamente ad alcune delle novità rilevanti, invitando ad approfondire gli argomenti, se di proprio interesse, con il proprio consulente del lavoro.*

### 2. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2023, ad eccezione di quelle riguardanti le definizioni fiscali, le crypto-attività e la normativa sull'uso del contante che sono analizzate nei successivi paragrafi 3, 4 e 6.

Argomento	Descrizione
<b>CREDITI D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - PROROGA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023</b> (commi 2 – 9)	<p>I <b>crediti d'imposta</b> a favore delle <b>imprese</b> per l'<b>acquisto di energia elettrica e gas naturale</b> vengono <b>riconosciuti</b> anche per il <b>primo trimestre 2023</b>, con un incremento delle misure.</p> <p><b><u>Crediti d'imposta per il primo trimestre 2023</u></b></p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, i <b>crediti d'imposta</b> sono riconosciuti in misura pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>45%</b>, della spesa sostenuta per l'acquisto di gas per usi diversi da quelli termoelettrici, alle <b>imprese non gasivore</b>;</li><li>• <b>35%</b>, della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, alle <b>imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW</b>.</li></ul> <p><b><u>Modalità di utilizzo</u></b></p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	I crediti d'imposta sono <b>utilizzabili in compensazione</b> nel modello F24 entro il <b>31/12/2023</b> .
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO CARBURANTE IMPRESE AGRICOLE E AGROMECCANICHE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023</b> (commi 45 - 50)	<p>Alle <b>imprese agricole</b>, nonché alle <b>imprese esercenti attività agromeccanica</b> (codice ATECO 01.61), viene riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> pari al <b>20%</b> della <b>spesa</b> sostenuta per l'<b>acquisto</b> del <b>carburante</b>, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio di tali attività, effettuato nel <b>primo trimestre</b> solare dell'anno <b>2023</b>, comprovato dalle relative fatture di acquisto, al netto dell'IVA.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>non è imponibile</b> ai fini delle <b>imposte sul reddito</b> e dell'<b>IRAP</b>;</li><li>• <b>è cumulabile</b> con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a <b>condizione</b> che il cumulo, tenendo conto anche dell'effetto della non imponibilità, <b>non porti al superamento del costo sostenuto</b>.</li></ul> <p><b><u>Modalità di utilizzo</u></b></p> <p>I crediti d'imposta sono <b>utilizzabili in compensazione</b> nel modello F24 entro il <b>31/12/2023</b>.</p> <p><b><u>Aiuti di stato</u></b></p> <p>La disposizione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.</p>
<b>MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO</b> (comma 54)	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54 – 89, della L. 190/2014, dal 2023 viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'<b>incremento</b> da 65.000,00 a <b>85.000,00 euro</b> del limite di ricavi e compensi percepiti per l'accesso e la permanenza nel medesimo;</li><li>• la <b>fuoriuscita automatica e immediata dal regime</b> nel caso in cui, in corso d'anno, i <b>ricavi</b> o i <b>compensi percepiti</b> superino il limite di <b>100.000,00 euro</b>.</li></ul> <p><b><u>Incremento del limite di ricavi e compensi</u></b></p> <p>Il rispetto del limite si verifica sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all'anno precedente, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;</li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"><li>• computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa (o, per le imprese in contabilità semplificata, con il criterio opzionale della registrazione che presume che l'incasso/pagamento sia avvenuto per ogni fattura in corrispondenza di ogni registrazione ai fini Iva), con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.</li></ul> <p>Così, ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31/12/2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</p> <p><b><u>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</u></b></p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, <b>viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro.</b> In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ai fini delle <b>imposte dirette</b>, il <b>reddito dell'intero anno è determinato</b> con le <b>modalità ordinarie</b> con applicazione di IRPEF e relative addizionali;</li><li>• ai fini <b>IVA</b>, è <b>dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</b></li></ul>
<b>INTRODUZIONE DELLA "FLAT TAX" INCREMENTALE</b> (commi 55 – 57)	<p>Viene istituita, <b>limitatamente</b> all'anno <b>2023</b>, un'<b>imposta sostitutiva</b> dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del <b>15%</b>, da applicare sulla <b>quota di reddito</b> d'impresa o di lavoro autonomo <b>maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato</b> tra quelli del <b>triennio precedente</b>.</p> <p><b><u>Ambito soggettivo</u></b></p> <p>La misura interessa le <b>persone fisiche</b> esercenti attività d'impresa, arti o professioni, <b>che non hanno applicato il regime forfetario</b>, di cui alla L. 190/2014.</p> <p>La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d'imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento e la misura non dovrebbe applicarsi ai soci di società di persone e di associazioni professionali, ma si è in attesa di conferme al riguardo.</p> <p><b><u>Determinazione della base imponibile</u></b></p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<p>La <b>base imponibile</b> dell'imposta sostitutiva è costituita dalla <b>differenza</b> tra il <b>reddito</b> d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel <b>2023</b> e il <b>reddito</b> d'impresa e di lavoro autonomo d'importo <b>più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022</b>.</p> <p>La <b>differenza</b> così determinata deve essere <b>decurtata</b> di una somma pari al <b>5% del maggiore dei redditi del triennio</b>.</p> <p>In ogni caso, la <b>base imponibile</b> cui sarà applicata l'imposta sostitutiva <b>non può essere superiore a 40.000,00 euro</b>.</p> <p><b><u>Irrelevanza ai fini degli acconti d'imposta</u></b></p> <p>L'applicazione dell'imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è <b>irrelevante</b> sotto il profilo degli <b>acconti d'imposta</b> (IRPEF e addizionali) per il periodo d'imposta <b>2024</b>. A tali fini, ipotizzando l'adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.</p> <p><b><u>Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva</u></b></p> <p>La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva <b>rileva</b> ai fini della <b>verifica del requisito reddituale</b> per il <b>riconoscimento</b> della <b>spettanza</b> o per la <b>determinazione</b> di <b>deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria</b>.</p>
<b>RINVIO DI "PLASTIC TAX" E "SUGAR TAX"</b> (comma 64)	<p>È stato disposto l'<b>ulteriore differimento</b> al 01/1/2024 dell'efficacia delle disposizioni relative:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "plastic tax");</li><li>• all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "sugar tax").</li></ul>
<b>COMMERCIO DI PRODOTTI DI CONSUMO AL DETTAGLIO - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI STRUMENTALI</b> (commi 65 – 69)	<p>Per i <b>periodi d'imposta 2023-2027</b> (in caso di contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare), viene <b>incrementata</b> al <b>6%</b> l'<b>aliquota</b> di <b>ammortamento</b> dei <b>fabbricati strumentali</b> utilizzati per l'esercizio delle <b>imprese operanti</b> nei <b>settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio</b> di cui ai codici ATECO 47.11.10, 47.11.20, 47.11.30, 47.11.40, 47.11.50, 47.19.10, 47.19.20, 47.19.90, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26 e 47.29.</p>
<b>PROROGA MISURE IN FAVORE ACQUISTO DELLA</b>	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<b>CASA DI ABITAZIONE</b> (commi 74- 75)	<p><b><u>Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa</u></b></p> <p>È prorogato al 31/03/2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64, comma 3 del D.L. 73/2021).</p> <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.</p> <p>È prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dal 01/12/2022 al 31/03/2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64, comma 1 del D.L. 73/2021.</p> <p><b><u>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</u></b></p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è <b>estesa agli atti stipulati fino al 31/12/2023</b>.</p> <p>L'agevolazione <b>opera</b> per l'acquisto della "<b>prima casa</b>" di abitazione da parte di <b>soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro</b> e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'<b>esenzione</b> dalle imposte d'atto (imposta di <b>registro</b>, imposta <b>ipotecaria</b> e imposta <b>catastale</b>) e, <b>per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta</b> in relazione all'acquisto medesimo;</li><li>• nell'<b>esenzione</b> dall'<b>imposta sostitutiva sui mutui erogati</b> per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.</li></ul> <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/86.</p>
<b>DETRAZIONE IRPEF DELL'IVA PAGATA PER ACQUISTO DI ABITAZIONI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA</b> (comma 76)	<p>Viene reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</p> <p>In particolare, spetta la <b>detrazione IRPEF del 50%</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dell'<b>IVA dovuta</b> sul <b>corrispettivo di acquisto</b>;</li><li>• <b>corrisposta</b> in relazione all'<b>acquisto</b>, effettuato <b>entro il 31/12/2023</b>, di <b>unità</b></li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<b>immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>cedute</b> da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle <b>imprese costruttrici</b> delle stesse.</li></ul> La detrazione è <b>ripartita in 10 quote annuali</b> a partire dal periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
<b>PROROGA ESENZIONE IRPEF TERRENI DI COLTIVATORI DIRETTI E IAP (comma 80)</b>	Viene <b>prorogata</b> anche per il <b>2023</b> l' <b>agevolazione</b> prevista dal comma 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i <b>coltivatori diretti (CD)</b> e per gli <b>imprenditori agricoli professionali (IAP)</b> di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai <b>redditi fondiari</b> dei <b>terreni</b> da loro <b>posseduti e condotti</b> . <b><u>Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2023</u></b> Dal 2017 e <b>fino al 2023</b> , la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente: <ul style="list-style-type: none"><li>• i <b>terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF</b> sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;</li><li>• i <b>terreni</b> che vengono <b>affittati</b> per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'<b>esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP</b>.</li></ul>
<b>IMU - ESENZIONE PER GLI IMMOBILI OCCUPATI (comma 81)</b>	Viene prevista l' <b>esenzione</b> dall' <b>IMU</b> per gli immobili <b>non utilizzabili né disponibili</b> per i quali: <ul style="list-style-type: none"><li>• è stata presentata <b>denuncia</b> all'Autorità giudiziaria per i reati di <b>violazione di domicilio</b> (art. 614, comma 2 c.p.) o <b>invasione di terreni o edifici</b> (art. 633 c.p.);</li><li>• o <b>per la cui occupazione abusiva</b> è stata <b>presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale</b>.</li></ul> Il <b>soggetto passivo</b> deve <b>comunicare</b> al <b>Comune</b> interessato, con modalità telematiche da stabilire con apposito D.M. di prossima emanazione, il <b>possesso</b> e la <b>perdita</b> dei <b>requisiti</b> che danno diritto all' <b>esenzione</b> .
<b>REGIME DI DEDUCIBILITA' DEI COSTI "BLACK LIST" (comma 84)</b>	Vengono <b>reintrodotti i limiti di deducibilità</b> alle <b>spese</b> derivanti da <b>operazioni</b> intercorse <b>con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi"</b> ai fini fiscali. <b><u>Individuazione degli Stati o territori "non cooperativi"</u></b> Si considerano Paesi o territori non cooperativi <b>quelli individuati nella c.d. "black list" dell'Unione Europea</b> . Essa ricomprende, allo stato attuale,




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<p>American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.</p> <p><b><u>Limiti alla deducibilità dei costi</u></b></p> <p>Per effetto delle modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i <b>costi</b> che <b>non eccedono il valore normale</b> (che, cioè, sono in linea con gli importi di mercato) sono <b>deducibili tout court</b> (senza la necessità di dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione);</li><li>• i <b>costi</b> che <b>eccedono il valore normale</b> sono <b>deducibili</b>, per l'eccedenza, a fronte della <b>dimostrazione</b> dell'<b>effettivo interesse economico</b> e della <b>concreta esecuzione</b> dell'operazione cui si riferiscono.</li></ul> <p><b><u>Separata indicazione in dichiarazione dei redditi e regime sanzionatorio</u></b></p> <p>Viene <b>reintrodotto</b> l'<b>obbligo</b> di <b>indicazione separata</b> dei <b>costi</b> nella <b>dichiarazione dei redditi</b>. In caso di omessa o incompleta indicazione dei costi è prevista una sanzione amministrativa pari al 10% dei medesimi, con massimo di 50.000,00 euro.</p>
<b>ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI E TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (commi 100 – 105)</b>	<p>Sono stati <b>riaperti i termini</b> per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati</b> (es. autovetture) diversi da quelli strumentali per destinazione;</li><li>• trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</li></ul> <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30/09/2023, a condizione che i destinatari dell'assegnazione risultino soci alla data del 30/09/2022.</p> <p><b><u>Imposte sostitutive</u></b></p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nell'<b>imposizione sostitutiva dell'8%</b> (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) <b>sulle plusvalenze realizzate</b> sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;</li><li>• nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.</li></ul>




# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p>Per la determinazione della <b>base imponibile</b> dell'imposta sostitutiva dell'8% è <b>possibile assumere</b>, in luogo del valore normale degli immobili, il loro <b>valore catastale</b> (possibilità esclusa per i terreni edificabili).</p> <p>Le società interessate sono tenute a <b>versare le imposte sostitutive dovute</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per il <b>60%</b> entro il <b>30/09/2023</b>;</li><li>• per il rimanente <b>40%</b> entro il <b>30/11/2023</b>.</li></ul> <p><b><u>Imposte indirette</u></b></p> <p>In tema di imposte indirette, sono previste la <b>riduzione alla metà</b> delle aliquote dell'<b>imposta di registro</b> proporzionale e le <b>imposte ipotecaria e catastale</b> fisse.</p>
<b>ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI STRUMENTALI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE</b> (comma 106)	<p>È stata <b>riaperta</b> la <b>disciplina agevolativa</b> dell'<b>estromissione</b> dell'<b>immobile strumentale</b> dell'<b>imprenditore individuale</b>, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p><b><u>Ambito soggettivo</u></b></p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli <b>imprenditori</b> che risultano <b>in attività</b> (ai fini della norma in discorso si segnala che il requisito non sussiste nel caso di imprenditore che ha concesso in affitto a terzi l'unica azienda):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>sia alla data del 31/10/2022</b> (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore);</li><li>• <b>sia alla data del 01/01/2023</b> (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).</li></ul> <p><b><u>Ambito oggettivo</u></b></p> <p>L'estromissione agevolata riguarda gli <b>immobili strumentali per natura o per destinazione</b> (non promiscua):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>posseduti al 31/10/2022</b> e che <b>a tale data presentano il requisito</b> della <b>strumentalità</b>;</li><li>• posseduti anche alla data del 01/1/2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione).</li></ul> <p><b><u>Imposta sostitutiva</u></b></p> <p>Il <b>regime agevolativo</b> in commento <b>prevede</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'<b>assoggettamento</b> della <b>plusvalenza</b> derivante dall'estromissione ad un'<b>imposta sostitutiva</b> pari all'<b>8%</b>;</li></ul>






# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"><li>la possibilità di <b>determinare</b> la <b>plusvalenza assumendo</b>, in luogo del valore normale degli immobili, il <b>valore catastale</b>.</li></ul> <p><b><u>Adempimenti</u></b></p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'<b>operazione</b> deve avvenire <b>tra</b> il <b>01/01/2023</b> e il <b>31/05/2023</b>, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);</li><li>l'<b>imposta sostitutiva</b> deve essere <b>corrisposta</b> per il <b>60%</b> entro il <b>30/11/2023</b> e per il rimanente <b>40%</b> entro il <b>30/06/2024</b>.</li></ul>
<b>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI</b> (commi 107 – 109)	<p>Viene prevista la <b>proroga</b> per la <b>rideterminazione</b> del <b>costo fiscale</b> delle <b>partecipazioni non quotate</b> di cui all'art. 5 della L. 448/2001, <b>estendendola</b> anche <b>alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati</b> o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata <b>prorogata</b> anche la <b>rivalutazione dei terreni</b> (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Sarà, quindi, <b>consentito</b> a <b>persone fisiche</b> di <b>rivalutare il costo o valore di acquisto</b> delle <b>partecipazioni</b> e dei <b>terreni posseduti alla data del 01/01/2023, al di fuori del regime d'impresa</b>, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze successivamente conseguite allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p><b><u>Modalità di rivalutazione</u></b></p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, <b>occorrerà</b> che, <b>entro il 15/11/2023</b>, un <b>professionista abilitato</b> (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) <b>rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno</b>.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 01/01/2023, il nuovo comma 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR.</p> <p><b><u>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</u></b></p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del <b>16%</b>, da applicarsi all'intero valore rideterminato.</p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<p><b><u>Versamento dell'imposta sostitutiva</u></b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere <b>versata</b> alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per l'<b>intero ammontare</b>, entro il <b>15/11/2023</b>;</li><li>• in caso di <b>versamento rateale</b>, in <b>tre rate annuali di pari importo scadenti</b>, rispettivamente, il <b>15/11/2023</b>, il <b>15/11/2024</b> e il <b>15/11/2025</b>; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15/11/2023.</li></ul> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15/11/2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<b>RAFFORZAMENTO CONTROLLI CONNESSI ALL'APERTURA DELLA PARTITA IVA</b> (commi 148 – 150)	<p>Sono <b>rafforzati i controlli</b> conseguenti all'<b>attribuzione</b> del numero di <b>Partita IVA</b>, all'esito dei quali l'Agenzia delle Entrate, <b>invita il contribuente a comparire di persona</b>, al fine di <b>dimostrare l'effettivo esercizio</b> dell'<b>attività</b> d'impresa, arte o professione e l'<b>assenza</b> dei <b>profili di rischio</b> dalla stessa individuati.</p> <p>Nel caso di <b>mancata comparizione</b> di persona del contribuente ovvero di <b>esito negativo</b> dei <b>riscontri operati</b> sui <b>documenti esibiti</b>, l'Ufficio emana un provvedimento di <b>cessazione della Partita IVA</b> e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>La <b>Partita Iva</b> può essere <b>successivamente richiesta</b> dal <b>medesimo soggetto</b>, in proprio o come <b>rappresentante legale</b> di società, associazione od ente la cui costituzione sia avvenuta successivamente al provvedimento di cessazione della Partita Iva, solo <b>previo rilascio</b> di <b>polizza fideiussoria</b> o <b>fideiussione bancaria</b> che abbia la <b>durata di tre anni</b> dalla data del rilascio e per un <b>importo non inferiore a 50.000,00 euro</b> (salvo che prima del provvedimento di cessazione della Partita Iva siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato, nel qual caso l'importo della fideiussione deve essere corrispondente alle violazioni commesse).</p>
<b>OBBLIGHI COMUNICATIVI PER VENDITE A PRIVATI TRAMITE INTERFACCE ELETTRONICHE</b> (comma 151)	<p>Viene <b>introdotto</b> uno specifico <b>obbligo comunicativo</b>, riguardante i <b>dati relativi</b> ai <b>fornitori</b> e alle <b>operazioni effettuate</b>, in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un <b>mercato virtuale</b>, una <b>piattaforma</b>, un <b>portale</b> o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili (che saranno individuati con successivo provvedimento), esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.</p>
<b>RINVIO DEL TERMINE PER LA</b>	Viene ulteriormente <b>prorogato</b> dal 31/10/2023 <b>al 30/11/2023</b> il <b>termine</b> per la




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<b>DOMANDA DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO RICERCA E SVILUPPO</b> (comma 271)	<p>presentazione della <b>domanda di riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato</b>, introdotta dall'art. 5, commi 7 - 12 del D.L. 146/2021.</p> <p>Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una richiesta predisposta <b>utilizzando</b> l'apposito <b>modello approvato</b> con il provvedimento Agenzia delle Entrate 01/06/2022 n. 188987 e procedere al <b>riversamento del credito</b>, che <b>non può avvenire mediante la compensazione</b> di crediti ex art. 17 del D.Lgs. 241/97.</p> <p>L'ulteriore proroga al 30/11/2023 del termine di presentazione della domanda non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti precedentemente stabiliti. Il <b>riversamento del credito dovrà essere effettuato</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'<b>unica soluzione</b>, entro il <b>16/12/2023</b>;</li><li>• oppure in <b>3 rate annuali</b> di pari importo, <b>scadenti</b> rispettivamente il <b>16/12/2023</b>, il <b>16/12/2024</b> e il <b>16/12/2025</b>, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17/12/2023.</li></ul>
<b>CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO</b> (comma 272)	<p>Viene modificato l'art. 23 comma. 2 del D.L. 73/2022 stabilendo che le <b>certificazioni sulla qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione dell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo</b>, di innovazione tecnologica, di transizione ecologica, di <i>design</i> e innovazione estetica <b>possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei relativi crediti d'imposta "non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione"</b>.</p> <p>A seguito di tale modifica, sono ampliate le condizioni di accesso alla certificazione, in quanto prima la certificazione era esclusa anche nel caso in cui fossero solo "<i>iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza</i>".</p>
<b>CORREZIONE ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO - AMBITO DI APPLICAZIONE</b> (commi 273-275)	<p>Viene stabilito che il <b>riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio</b> (a Conto economico o a Stato patrimoniale, a seconda della rilevanza dell'errore) a seguito del processo di <b>correzione degli errori contabili</b>, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, <b>opera soltanto per i soggetti che sottopongono il bilancio a revisione legale dei conti</b>.</p> <p>Analoga disposizione è prevista ai fini IRAP.</p> <p>Le modifiche si applicano dal periodo d'imposta 2022 (in particolare, sembra</p>




# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	corretto fare riferimento agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi).
<b>AUMENTO DEI LIMITI DI RICAVI PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA</b> (comma 276)	<p>Vengono <b>incrementati</b> i <b>limiti</b> per l'utilizzo del <b>regime di contabilità semplificata</b> per imprese, di cui all'art. 18 del DPR 600/73.</p> <p>A decorrere dal <b>2023</b>, detto <b>regime si applica</b> "naturalmente" qualora i <b>ricavi</b>, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, <b>non siano superiori a</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>500.000,00 euro</b>, per le <b>imprese</b> aventi per <b>oggetto prestazioni di servizi</b> (anziché 400.000,00 euro);</li><li>• <b>800.000,00 euro</b>, per le <b>imprese</b> aventi per <b>oggetto altre attività</b> (anziché 700.000,00 euro).</li></ul> <p>L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>
<b>DETRAZIONE C.D. "BONUS MOBILI" - LIMITE DI SPESA</b> (comma 277)	<p>Viene <b>aumentato</b> da 5.000,00 <b>a 8.000,00 euro</b> il <b>limite</b> di <b>spesa detraibile</b> del c.d. "<b>bonus mobili</b>", di cui all'art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013, <b>spettante nella misura del 50%</b>, per le <b>spese sostenute</b> nell'anno <b>2023</b>.</p> <p>Il limite rimane fissato a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.</p>
<b>PROROGA DETRAZIONE PER LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL 75%</b> (comma 365)	<p>Viene <b>prorogato</b> fino al <b>31/12/2025</b> il c.d. "<b>bonus barriere architettoniche 75%</b>" di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli <b>interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche"</b> che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 14/06/1989 n. 236.</p> <p>In particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'aliquota della <b>detrazione</b> è elevata al <b>75%</b>;</li><li>• l'agevolazione spetta per le <b>spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025</b>;</li><li>• la detrazione <b>deve essere ripartita in 5 quote annuali</b> di pari importo.</li></ul> <p><b><u>Deliberazioni dell'assemblea condominiale</u></b></p> <p>Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è <b>necessaria</b> la <b>maggioranza</b> dei <b>partecipanti</b> all'assemblea <b>che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio</b>.</p>
<b>LEGGE SABATINI</b> (commi 415 – 416)	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l' <b>estensione di 6 mesi</b> (quindi da 12 a 18 mesi) del <b>termine</b> per l' <b>ultimazione</b> degli <b>investimenti</b> relativi a




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<b>contratti stipulati dal 01/01/2022 al 30/06/2023.</b>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 4.0</b> (comma 423)	Viene <b>prorogato</b> dal 30/06/2023 al <b>30/09/2023</b> il termine <b>"lungo"</b> per l' <b>effettuazione</b> degli <b>investimenti</b> in beni materiali 4.0 <b>prenotati entro il 31/12/2022</b> (l'investimento si considera "prenotato" se entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulta accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
<b>BONUS PSICOLOGO</b> (comma 538)	La disposizione <b>rende strutturale</b> il c.d. <b>"bonus psicologo"</b> di cui all'art. 1- quater, comma 3 del D.L. n. 228/2021, prevedendo che lo stesso sia stabilito nell' <b>importo massimo di 1.500,00 euro</b> per persona.
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI</b> (commi 685 – 690)	Viene <b>previsto</b> anche <b>per il 2023 e 2024</b> il riconoscimento alle imprese del <b>credito d'imposta</b> , di cui all'art. 1, comma 73 L. 145/2018, nella misura del <b>36%</b> delle <b>spese sostenute</b> e documentate per l' <b>acquisto di materiali riciclati</b> nel <b>limite massimo annuale di 20.000,00 euro</b> . Il credito d'imposta <b>non è imponibile</b> ai fini delle <b>imposte sul reddito</b> e dell' <b>IRAP</b> . Con successivo Decreto, che dovrà essere adottato entro il 02/05/2022, saranno definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la ecosostenibilità dei materiali riciclati acquistati, nonché i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta.  <b><u>Modalità di utilizzo</u></b> I crediti d'imposta sono <b>utilizzabili in compensazione</b> nel modello F24 <b>a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo</b> a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
<b>SUPERBONUS - ALIQUOTA DEL 110% PER LE SPESE 2023</b> (comma 894)	Sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina del c.d. "Superbonus" contenuta nell'art. 119 del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), da ultimo modificata dall'art. 9 del D.L. 176/2022 (c.d. "Decreto Aiuti-quater", in corso di conversione in legge).  <b><u>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</u></b> In seguito alla modifica del primo periodo del comma 8-bis dell'art. 119 del D.L. 34/2020 ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. a), n. 1 del D.L. 176/2022 in corso di conversione, è stabilito che per gli <b>interventi effettuati dai condomini</b> e dalle <b>persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità</b> , ma anche dalle <b>persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio</b> e per gli interventi



# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista


Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p>effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il <b>Superbonus spetta</b> anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, <b>nella misura del:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>110%</b> per le <b>spese</b> sostenute entro il <b>31/12/2022</b>;</li><li>• <b>90%</b> per le <b>spese</b> sostenute nell'anno <b>2023</b>;</li><li>• <b>70%</b> per le <b>spese</b> sostenute nell'anno <b>2024</b>;</li><li>• <b>65%</b> per le <b>spese</b> sostenute nell'anno <b>2025</b>.</li></ul> <p><b><u>Norma transitoria - Aliquota al 110% per le spese 2023</u></b></p> <p>La <b>riduzione dell'aliquota</b> dal 110% <b>al 90%</b>, relativamente alle <b>spese</b> sostenute nell'anno <b>2023</b>, <b>non si applica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli <b>interventi diversi da quelli effettuati dai condomini</b> per i quali risulta <b>presentata</b> la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "<b>CILAS</b>") ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. 34/2020 <b>alla data del 25/11/2022</b>;</li><li>• agli <b>interventi effettuati dai condomini</b> per i quali:<ul style="list-style-type: none"><li>– la <b>delibera assembleare</b> che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta <b>adottata in data antecedente al 19.11.2022</b>, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, a <b>condizione</b> che per tali interventi risulti <b>presentata</b> la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "<b>CILAS</b>") ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. 34/2020 <b>alla data del 31/12/2022</b>;</li><li>– la <b>delibera assembleare</b> che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta <b>adottata</b> in una <b>data compresa tra il 19/11/2022 ed il 24/11/2022</b>, a condizione che per tali interventi risulti <b>presentata</b> la comunicazione di inizio lavori asseverata (c.d. "<b>CILAS</b>") ai sensi dell'art. 119, comma 13-ter del D.L. 34/2020 <b>alla data del 25/11/2022</b>;</li></ul></li><li>• agli <b>interventi</b> comportanti la <b>demolizione e la ricostruzione</b> degli edifici per i quali <b>alla data del 31/12/2022</b> risulta <b>presentata</b> l'<b>istanza</b> per l'<b>acquisizione del titolo abilitativo</b>.</li></ul>

### 3. NOVITÀ IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Di seguito si riepilogano le definizioni fiscali contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI</b> (commi 153 – 157)	Viene introdotta una <b>definizione agevolata</b> dei c.d. <b>avvisi bonari</b> emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai <b>periodi d'imposta</b> in corso al <b>31/12/2019</b> , al <b>31/12/2020</b> e al <b>31/12/2021</b> , per i quali il <b>termine di 30</b>




# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p><b>giorni</b> per il pagamento <b>non sia ancora scaduto al 01/01/2023</b> e per quelli che, con riferimento ai medesimi periodi d'imposta, verranno <b>recapitati</b> ai contribuenti <b>in data successiva al 01/01/2023</b>.</p> <p>Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve <b>pagare entro 30 giorni</b> dal ricevimento della comunicazione, o nel caso sia stata presentata istanza di autotutela nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rideterminazione degli importi dovuti, la <b>prima rata</b>, in caso di dilazione, <b>o l'intero importo</b> richiesto per le <b>imposte</b> e i <b>contributi previdenziali</b>, gli <b>interessi</b> e le <b>somme aggiuntive</b>, oltre alle <b>sanzioni in misura ridotta al 3%</b>.</p> <p><b><u>Rateazioni in essere all'1.1.2023</u></b></p> <p>La definizione può riguardare, <b>per qualunque periodo d'imposta</b>, anche avvisi bonari interessati da una <b>dilazione in essere al 01/01/2023</b>.</p> <p>In questo caso, la definizione si perfeziona con il pagamento del <b>debito residuo</b> per <b>imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive</b> oltre alle <b>sanzioni in misura ridotta al 3%</b> ed il versamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità ed i termini originariamente previsti.</p>
<b>DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI</b> (comma 159)	Relativamente agli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni, <b>dal 01/01/2023</b> la <b>dilazione</b> potrà avvenire <b>sempre in 20 rate trimestrali</b> a prescindere dall'importo (in precedenza per importi fino a 5.000 euro era prevista una dilazione massima in 8 rate)
<b>SANATORIA ERRORI FORMALI</b> (commi 166 – 173)	<p>È prevista una <b>sanatoria</b> degli <b>errori formali commessi fino al 31/10/2022</b>.</p> <p>Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione saranno definite le modalità di attuazione di questa misura.</p> <p><b><u>Violazioni oggetto di sanatoria</u></b></p> <p>Si tratta delle <b>violazioni</b> che <b>non rilevano</b> ai fini della <b>determinazione</b> della <b>base imponibile</b> delle <b>imposte sui redditi, IVA e IRAP</b> e che <b>non incidono</b> sulla <b>liquidazione</b> o sul <b>versamento</b> del tributo.</p> <p><b>Non possono essere definite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'<b>omessa o infedele dichiarazione</b> dei <b>redditi, Irap, Iva</b> e dei <b>Sostituti d'imposta</b>;</li><li>• le <b>violazioni</b> relative alla <b>fatturazione</b> ed alla <b>registrazione</b> ai fini Iva di <b>operazioni imponibili</b></li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<p>La portata della norma induce a considerare come astrattamente oggetto di sanatoria tutte le altre violazioni, sempre che siano formali (un riferimento utile per la loro individuazione può essere l'elencazione delle violazioni formali contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 15/05/2019). Pertanto dovrebbero essere ricomprese nelle <b>violazioni sanabili</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le violazioni dichiarative che non hanno riflessi sull'imposta punite con una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro;</li><li>• le <b>violazioni</b> connesse ad <b>obblighi comunicativi</b> da assolvere <b>all'interno della dichiarazione</b> (a titolo esemplificativo si possono citare la comunicazione delle minusvalenze ex art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. 471/1997 e l'indicazione dei costi black list ex art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. 471/1997);</li><li>• le <b>violazioni</b> connesse ai vari <b>obblighi comunicativi</b> previsti dalla normativa tributaria (a titolo esemplificativo si possono citare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva – non se derivanti da violazioni sostanziali quali, ad esempio, omessa o infedele fatturazione – e le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini Iva).</li></ul> <p><b><u>Perfezionamento della sanatoria</u></b></p> <p>La sanatoria si perfeziona con la <b>rimozione</b> delle <b>irregolarità o omissioni</b> (ad esempio mediante la presentazione di dichiarazioni integrative) e con il <b>versamento</b> dell'importo, pari a <b>200,00 euro per ciascun periodo d'imposta</b> cui si riferiscono le violazioni commesse, da eseguirsi in <b>due rate</b> di pari importo entro il <b>31/03/2023</b> e il <b>31/03/2024</b>.</p> <p><b><u>Esclusioni dalla definizione</u></b></p> <p>La procedura di sanatoria non può essere esperita:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con riferimento agli <b>atti</b> di <b>contestazione</b> o <b>irrogazione</b> delle <b>sanzioni</b> emessi nell'ambito della procedura di <b>voluntary disclosure</b>;</li><li>• per l'<b>emersione di attività finanziarie e patrimoniali</b> costituite o detenute <b>fuori dal territorio dello Stato</b>;</li><li>• per le <b>violazioni già contestate</b> in <b>atti</b> di contestazione divenuti <b>definitivi al 01/01/2023</b>.</li></ul>
<b>RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE</b> (commi 174 – 178)	<p>Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale.</p> <p>Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che</p>






# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p>le <b>sanzioni</b> sono <b>ridotte a 1/18 del minimo</b> e per la <b>possibilità di versamento</b> in un <b>massimo di 8 rate</b> (di cui la prima entro il termine di seguito indicato e le successive entro il 30/09, 30/09, 20/12 e 31/03 di ogni anno).</p> <p>Sia il <b>pagamento</b> delle somme (o della prima rata) sia la <b>rimozione</b> della <b>violazione</b> (dichiarazione integrativa, versamento omesso, ecc.) devono avvenire <b>entro</b> il termine perentorio del <b>31/03/2023</b>. Con provvedimenti di prossima emanazione saranno definite le modalità di attuazione di questa misura.</p> <p>Nel ravvedimento speciale <b>rientrano</b> le <b>violazioni "riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti"</b>.</p> <p>I ravvedimenti già effettuati rimangono validi e non sono rimborsabili.</p> <p><b><u>Decadenza dalla rateazione</u></b></p> <p>Il <b>mancato pagamento, in tutto o in parte</b>, di <b>una delle rate successive</b> alla prima <b>entro</b> il termine di pagamento dalla <b>rata successiva</b> comporta la <b>decadenza dal beneficio</b> della <b>rateazione</b> e la conseguente iscrizione a ruolo (cartella di pagamento) degli importi ancora dovuti e della sanzione per i mancati versamenti prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 applicata sul residuo dovuto a titolo d'imposta.</p> <p><b><u>Cause ostative</u></b></p> <p>Il ravvedimento speciale è <b>precluso se</b>, alla data del versamento di quanto dovuto (o della prima rata) è avvenuta la <b>notificata</b> dell'<b>atto impositivo</b> (atti di liquidazione, atti di accertamento o di recupero, atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni), o della <b>comunicazione bonaria</b> da controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973).</p> <p><b><u>Violazioni non ravvedibili</u></b></p> <p>Non sono ravvedibili le violazioni in tema di <b>quadro RW</b> e gli <b>omessi versamenti di imposte dichiarate</b>. Nemmeno le <b>dichiarazioni omesse</b> possono essere ravvedute.</p>
<b>DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI</b> (commi 179 – 185)	<p>Viene prevista una <b>definizione</b> degli <b>atti di accertamento con adesione</b>, degli <b>avvisi di accertamento</b> e degli <b>atti di recupero dei crediti di imposta</b>.</p> <p>Le <b>sanzioni</b> sono <b>ridotte a 1/18 del minimo</b> (nel caso dell'adesione) <b>o a 1/18 della misura irrogata</b> negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione ad 1/3.</p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<p>Possono beneficiare dell'adesione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>avvisi di accertamento</b> emessi sulla base di <b>processi verbali di constatazione consegnati entro il 31/03/2023</b>;</li><li>• <b>avvisi di accertamento</b> emessi sulla base di <b>inviti</b> ex art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997 <b>notificati entro il 31/03/2023</b>;</li><li>• <b>avvisi di accertamento</b> e <b>atti di recupero</b> dei crediti di imposta <b>notificati sino al 31.3.2023</b>;</li><li>• <b>avvisi di accertamento</b> e <b>atti di recupero</b> dei crediti di imposta <b>non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023</b>.</li></ul> <p><b><u>Versamenti</u></b></p> <p>Il <b>pagamento</b> di tutte le somme o della prima rata <b>deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo</b> (in caso di <b>adesione</b>) o <b>entro i termini per il ricorso</b> (per la <b>definizione</b> degli <b>accertamenti</b> e degli <b>atti di recupero</b>).</p> <p>Il <b>pagamento</b> può essere <b>dilazionato</b> in un <b>massimo di 20 rate trimestrali</b> di pari importo e sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali.</p> <p>Per il pagamento delle somme dovute in base a queste definizioni, che viene effettuato tramite F24, <b>non è ammessa la compensazione</b>.</p>
<b>REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO</b> (commi 219 – 221)	<p>È stata introdotta la facoltà di <b>regolarizzare</b> l'<b>omesso</b> o <b>carente versamento</b> delle <b>rate successive alla prima</b> dovute a seguito dei seguenti istituti deflattivi: <b>accertamento con adesione, acquiescenza</b> degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e liquidazione, <b>reclamo e mediazione, conciliazione giudiziale</b>.</p> <p>Occorre che <b>al 01/01/2023</b> sia <b>decorso</b> il <b>termine</b> per il <b>pagamento</b> della rata o delle rate e, inoltre, che <b>non sia ancora avvenuta la notificata della cartella di pagamento</b> o dell'<b>atto di intimazione</b>.</p> <p>La definizione si perfeziona a seguito dell'<b>integrale versamento entro il 31/03/2023</b> delle somme dovute a titolo di <b>imposta, senza sanzioni e interessi</b>.</p> <p>L'importo può essere versato in <b>forma rateale</b>, in un <b>massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione</b>, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.</p>
<b>STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000,00 EURO</b> (commi 222 – 230)	<p>Viene previsto l'<b>annullamento automatico</b> dei <b>ruoli affidati agli Agenti della Riscossione</b> dalle <b>amministrazioni statali</b>, dalle <b>agenzie fiscali</b> e dagli <b>enti pubblici previdenziali</b> nel periodo compreso <b>tra il 01/01/2000 e il 31/12/2015</b>,</p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<p>di <b>importo residuo fino a 1.000,00</b> euro.</p> <p>Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;</li><li>• l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31/03/2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dal 01/01/2023.</li></ul> <p><b><u>Esclusioni</u></b></p> <p>Sono esclusi dall'annullamento automatico i debiti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• risorse proprie tradizionali dell'UE (<b>dazi e diritti doganali</b>);</li><li>• <b>IVA riscossa all'importazione</b>;</li><li>• somme dovute a seguito di <b>recupero di aiuti di Stato</b>;</li><li>• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;</li><li>• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.</li></ul> <p><b><u>Enti territoriali</u></b></p> <p>Relativamente ai <b>debiti</b> nei <b>confronti</b> di enti diversi da quelli statali (<b>enti territoriali, Comuni, Casse professionali</b>), l'<b>annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora</b>.</p> <p>Relativamente alle <b>sanzioni amministrative, incluse le violazioni del Codice della Strada</b>, diverse da quelle tributarie o per <b>violazione</b> degli <b>obblighi relativi ai contributi</b> e ai <b>premi dovuti</b> agli <b>enti previdenziali</b>, lo <b>stralcio opera solo</b> per gli <b>interessi</b> comunque denominati.</p> <p>Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31/01/2023.</p>
<b>ROTTAMAZIONE DEI RUOLI</b> (commi 231 – 252)	<p>La <b>rottamazione</b> dei ruoli riguarda i <b>debiti</b> derivanti da <b>ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS affidati agli Agenti della Riscossione dal 01/01/2000 al 30/06/2022</b>.</p> <p>Il contribuente, presentando <b>domanda entro il 30/04/2023</b> beneficia dello <b>sgravio</b> delle <b>sanzioni</b>, degli <b>interessi compresi nei carichi</b>, degli <b>interessi di mora</b> ex art. 30 del D.P.R. 602/1973 e dei <b>compensi di riscossione</b>.</p> <p>La <b>rottamazione è fruibile</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• dai <b>debitori</b> che <b>non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni</b>;</li><li>• dai <b>debitori</b> che <b>hanno aderito alle pregresse rottamazioni</b> di cui all'art. 6</li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
Segue	<p>del D.L. 193/2016 o all'art. 3 del D.L. 119/2018 <b>e sono decaduti</b> per non aver pagato le rate;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>dai <b>debitori</b> che <b>hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti</b> ex L. 145/2018 <b>e sono decaduti</b> per non aver pagato le rate.</li></ul> <p><b><u>Comunicazione dell'Agente della Riscossione</u></b></p> <p>Entro il <b>30/06/2023</b>, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione <b>comunica</b> al debitore l'<b>ammontare</b> complessivo delle <b>somme da pagare</b>, nonché, ove si sia optato per il versamento dilazionato, <b>quello delle singole rate unitamente al giorno di scadenza</b>.</p> <p><b><u>Versamento degli importi</u></b></p> <p>Il carico può essere <b>dilazionato</b> in <b>18 rate scadenti</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>le <b>prime due</b>, per un importo <b>pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute</b>, il <b>31/07/2023</b> e il <b>30/11/2023</b>;</li><li>le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.</li></ul> <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dal 01/08/2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.</p> <p><b>È possibile pagare in unica soluzione entro il 31/07/2023.</b></p> <p><b><u>Contenziosi pendenti</u></b></p> <p>La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma <b>è necessario che nella domanda il contribuente si impegni a rinunciare ai giudizi in corso</b>, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.</p> <p><b><u>Rottamazione parziale</u></b></p> <p>Conformemente alle precedenti "rottamazioni", il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire.</p> <p>Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare, ad esempio, i soli ruoli INPS.</p> <p>I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito dovrebbero, invece, essere definiti per intero.</p> <p><b><u>Esclusioni</u></b></p> <p>Sono esclusi dalla rottamazione i debiti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>risorse proprie tradizionali dell'UE (<b>dazi e diritti doganali</b>);</li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IVA riscossa all'importazione;</b></li><li>• somme dovute a seguito di <b>recupero di aiuti di Stato;</b></li><li>• crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;</li><li>• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</li></ul> <p>Relativamente alle <b>sanzioni amministrative</b> per <b>violazioni del Codice della Strada</b> (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la <b>rottamazione</b> è <b>possibile limitatamente</b> agli <b>interessi</b> ed ai <b>compensi di riscossione</b>, quindi le sanzioni rimangono dovute.</p> <p><b><u>Casse di previdenza private</u></b></p> <p>I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al D.Lgs. 509/1994 e al D.Lgs. 103/1996 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera da parte dell'ente previdenziale entro il 31/01/2023.</p> <p><b><u>Effetti della domanda</u></b></p> <p>A seguito della presentazione della domanda, <b>relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono <b>sospesi i termini di prescrizione e decadenza;</b></li><li>• sono <b>sospesi</b>, fino alla scadenza della 1ª o unica rata (31/07/2023) delle somme dovute a titolo di definizione, gli <b>obblighi di pagamento</b> derivanti da <b>precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;</b></li><li>• <b>non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche</b>, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;</li><li>• <b>non possono essere avviate nuove procedure esecutive;</b></li><li>• <b>non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate</b>, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;</li><li>• il <b>debitore non è considerato inadempiente</b> nell'ambito della <b>procedura</b> di erogazione dei <b>rimborsi d'imposta</b> e ai fini della <b>verifica della morosità</b> da ruolo per un importo superiore a 5.000 euro, <b>all'atto del pagamento</b> da parte delle <b>Pubbliche Amministrazioni;</b></li><li>• <b>si applica la disposizione</b> di cui all'art. 54 D.L. 50/2017 che <b>consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda</b> di definizione agevolata purché sussistano gli altri requisiti di regolarità</li></ul>



# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*


*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
	previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.  <b><u>Perfezionamento</u></b> La rottamazione <b>si perfeziona</b> con il <b>tempestivo e integrale pagamento</b> della <b>totalità</b> degli importi dovuti. Pertanto, <b>in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.</b>

## 4. NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-ATTIVITÀ

Di seguito si riepiloga il nuovo regime fiscale in materia di cripto-attività che è stato introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>REGIME FISCALE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ</b> (commi 126 – 132)	<p>Viene prevista, per la prima volta nel nostro ordinamento, una <b>disciplina fiscale</b> delle <b>cripto-attività</b>, la cui diffusione è andata di pari passo con una nuova tecnologia cosiddetta di "<b>registro distribuito</b>" di informazioni digitali ("Distributed Ledgers Technology"), la cui principale applicazione è rappresentata dalla <b>blockchain</b>.</p> <p>Tale registro è "distribuito" in quanto è composto da <b>unità indipendenti</b> (c.d. "<b>nodi</b>"), invece che essere centralizzato in una unità da cui dipende l'accesso delle altre: la blockchain ne rappresenta una specifica tipologia, che prevede l'<b>archiviazione delle informazioni in "blocchi"</b> che, ad intervalli regolari, vengono condivisi dai nodi del sistema e resi immutabili. Questi registri possono ospitare una grande varietà di informazioni.</p> <p>In ambito finanziario l'utilità dei registri dipende dal fatto che possono contenere <b>informazioni sui diritti che spettano al possessore</b> (c.d. "token di attività"), al quale è garantito l'<b>accesso</b> esclusivo per mezzo della <b>crittografia</b>, in modo tale che un solo soggetto è in possesso della <b>chiave di accesso</b> all'informazione da cui dipende l'esercizio di uno o più diritti. Nello specifico, il <b>token</b> è il <b>gettone (virtuale)</b> che consente questo esercizio, risultando perciò dotato di un <b>valore</b>, che non è intrinseco ma <b>dipende dal bene o dalla prestazione alla quale consente di accedere</b>; più bene o prestazione sono <b>diffusi e standardizzati</b> e più <b>aumentano le potenzialità</b> di un token come:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>mezzo di scambio;</b></li><li>• <b>unità di conto</b></li><li>• <b>riserva di valore</b></li></ul>




# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
Segue	<p>ossia le tipiche <b>caratteristiche</b> della <b>moneta</b>.</p> <p>In altri termini, il valore del token dipende dal "contesto" in cui viene accettato come strumento rappresentativo, ossia come le fiches, un buono pasto o un titolo azionario.</p> <p>I <b>token più diffusi</b> nell'attuale contesto di mercato sono i token di <b>moneta elettronica</b> (c.d. "<b>valute virtuali</b>") e, dal punto di vista tecnico, le valute virtuali <b>sono stringhe di codici digitali criptati</b>, generati in via informatica mediante algoritmi.</p> <p>Lo <b>scambio</b> di tali <b>codici criptati</b> tra gli utenti avviene attraverso <b>specifiche applicazioni</b> software come la <b>blockchain</b>, e tali "valute" hanno natura esclusivamente "digitale" in quanto sono create, memorizzate e utilizzate attraverso dispositivi elettronici, venendo poi conservate, generalmente, in "<b>portafogli elettronici</b>" (c.d. <b>wallet</b>), che consistono in una <b>coppia di chiavi crittografiche</b> di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la <b>chiave pubblica</b>, comunicata agli altri utenti, rappresenta l'indirizzo a cui associare la <b>titolarità delle valute virtuali ricevute</b>;</li><li>• la <b>chiave privata</b>, mantenuta segreta per <b>garantire la sicurezza</b>, consente di effettuare <b>operazioni di trasferimento</b>.</li></ul> <p>Poiché si è visto che il <b>token</b> è un sistema di informazioni gestite attraverso un registro distribuito, esso <b>può assumere una varietà enorme di forme virtuali</b>, al di là della "mera" valuta e questo rende estremamente <b>complesso</b> il suo <b>inquadramento</b> dal punto di vista <b>normativo</b>.</p> <p><b><u>Definizione</u></b></p> <p>Per cripto-attività si intende "<b>una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga</b>".</p> <p><b><u>Inquadramento fiscale per soggetti non imprenditori</u></b></p> <p>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR che definisce una <b>nuova categoria di "redditi diversi"</b> di natura finanziaria "<b>le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate</b>", prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tali redditi <b>non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro</b> nel periodo d'imposta;</li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
Segue	<ul style="list-style-type: none"><li>• in ogni caso <b>non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.</b></li><li>• le <b>plusvalenze</b> sono determinate in base alla <b>differenza</b> tra il <b>corrispettivo percepito</b>, o il valore normale delle attività permutate, e il <b>costo o valore di acquisto</b> delle stesse;</li><li>• i redditi derivanti dalla detenzione delle crypto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione;</li><li>• il <b>costo o valore di acquisto</b>, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su <b>“elementi certi e precisi”</b>, In assenza dei quali il costo è pari a zero;</li><li>• le plusvalenze e gli altri proventi sono <b>assoggettati a imposta sostitutiva del 26%.</b></li></ul> <p><b><u>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</u></b> Per i redditi in esame sono espressamente <b>ammesse</b> le <b>opzioni</b> per i regimi del <b>risparmio amministrato</b> e del <b>risparmio gestito</b> che consentono di assolvere le obbligazioni tributarie al di fuori della dichiarazione dei redditi demandando i relativi adempimenti a soggetti abilitati.</p> <p><b><u>Inquadramento fiscale per soggetti imprenditori</u></b> In deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 del TUIR, <b>non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle crypto-attività alla chiusura del periodo d'imposta</b>, a prescindere dall'imputazione a Conto economico. Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle crypto-attività si estende anche all'IRAP.</p> <p><b><u>Monitoraggio fiscale delle crypto-attività</u></b> Per quanto riguarda il <b>quadro RW</b> sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le crypto-attività.</p>
<b>RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ</b> (commi 133 -136)	Agli effetti della <b>determinazione</b> delle <b>plusvalenze</b> e delle <b>minusvalenze</b> , per <b>ciascuna crypto-attività posseduta</b> alla data del <b>01/01/2023 può essere assunto</b> , in luogo del costo o del valore di acquisto, il <b>valore normale</b> a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia <b>assoggettato a un'imposta sostitutiva</b> delle imposte sui redditi del <b>14%</b> .






# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p><b><u>Versamento dell'imposta sostitutiva</u></b></p> <p>L'imposta sostitutiva del 14% deve essere <b>versata, alternativamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in un'<b>unica soluzione</b>, entro il <b>30/06/2023</b>;</li><li>• in <b>modo rateale</b> (ossia, in un <b>massimo di tre rate annuali</b> di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima).</li></ul> <p>È consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p>
<b>REGOLARIZZAZIONE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ</b> (commi 138 – 142)	<p>Viene disciplinata una apposita procedura di regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.</p> <p><b><u>Ambito soggettivo</u></b></p> <p><b>Possono accedere</b> alla <b>regolarizzazione</b> le <b>persone fisiche</b>, gli <b>enti non commerciali</b> e le <b>società semplici ed equiparate</b> residenti in Italia.</p> <p><b>Presupposto</b> per la regolarizzazione è l'<b>omessa indicazione</b> nel <b>quadro RW</b> delle <b>cripto-attività detenute entro il 31/12/2021</b>, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</p> <p><b><u>Costo della regolarizzazione</u></b></p> <p>Ai fini della regolarizzazione in esame, <b>se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta</b>, ma aveva cripto-attività da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una <b>sanzione ridotta</b> dello <b>0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato</b>.</p> <p><b>Se, invece, il contribuente ha realizzato redditi nel periodo d'imposta</b>, la <b>regolarizzazione</b> avviene con il <b>pagamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di una <b>imposta sostitutiva</b> pari al <b>3,5% del valore</b> delle <b>attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo</b>;</li><li>• <b>unitamente</b> ad una <b>maggiorazione</b> dello <b>0,5% del medesimo valore</b>, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.</li></ul> <p><b><u>Istanza di emersione</u></b></p> <p>La <b>regolarizzazione</b>, oltre al versamento delle somme precedentemente indicate, presuppone la <b>presentazione</b>, a cura dei contribuenti interessati, di una <b>istanza di emersione</b>, il cui modello ed i cui termini di presentazione saranno disciplinati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.</p>



# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista


Revisore Legale

Argomento	Descrizione
<b>IMPOSTA DI BOLLO E IVAFE</b> (commi 144 – 146)	<p>A partire <b>dal 01/01/2023</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>sono soggette all'<b>imposta di bollo del 2 per mille</b> anche le <b>comunicazioni obbligatorie relative alle crypto-attività</b> (che vengono incluse tra i prodotti finanziari);</li><li>nel caso in cui le <b>crypto-attività</b> sono <b>detenute</b> presso un <b>intermediario non residente</b> sono soggette all'<b>IVAFAE</b> nella misura del <b>2 per mille</b>.</li></ul> <p><b><u>Soggetti passivi IVAFAE</u></b></p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFAE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFAE sulle crypto-attività.</p>

## 5. PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>DETAZZAZIONE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</b> (commi 58 – 62)	<p>Le <b>somme destinate</b> ai <b>lavoratori</b> del <b>settore ricettivo</b> e di <b>somministrazione</b> di alimenti e bevande, da parte dei clienti, <b>a titolo di liberalità (c.d. "mance")</b>, anche attraverso mezzi elettronici, riversate ai lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>costituiscono <b>reddito</b> di lavoro dipendente;</li><li>sono soggette ad un'<b>imposta sostitutiva</b> dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali <b>pari al 5%</b> (salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore).</li></ul> <p>Tali <b>somme</b> sono <b>escluse</b> dalla <b>retribuzione imponibile</b> ai fini del calcolo dei:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>contributi previdenziali e assistenziali;</b></li><li><b>premi per l'assicurazione contro gli infortuni</b> sul lavoro e le malattie professionali.</li></ul> <p>Tali somme, inoltre, <b>non sono computate ai fini</b> del calcolo del <b>trattamento di fine rapporto</b> (TFR).</p> <p><b><u>Ambito soggettivo</u></b></p> <p>L'imposta sostitutiva si applica alle mance percepite dai <b>lavoratori</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 25/08/1991 n. 287 (si tratta di <b>ristoranti</b>,</li></ul>




# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p><b>trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili e di bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili</b>), del settore privato;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• titolari di <b>reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000,00 euro</b>.</li></ul> <p><b><u>Ambito applicativo</u></b></p> <p>L'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• si applica <b>entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno</b> per le relative prestazioni di lavoro;</li><li>• è applicata dal sostituto d'imposta.</li></ul> <p><b><u>Rilevanza ai fini delle altre agevolazioni</u></b></p> <p>La <b>quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva</b> deve essere <b>considerata</b> ai fini del <b>riconoscimento</b> della <b>spettanza</b> o per la <b>determinazione</b> (in favore del lavoratore) di <b>deduzioni, detrazioni e benefici</b> di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p> <p><b><u>Accertamento</u></b></p> <p>Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.</p>
<b>RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO</b> (comma 63)	L' <b>imposta sostitutiva</b> dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale <b>sui premi di risultato</b> (c.d. premi di produttività) viene <b>ridotta</b> dal 10% <b>al 5% limitatamente ai premi e alle somme erogati nell'anno 2023</b> .
<b>ESONERO PARZIALE QUOTA CONTRIBUTI IVS A CARICO DEL LAVORATORE</b> (comma 281)	L' <b>esonero parziale</b> della <b>quota dei contributi IVS a carico del lavoratore</b> , introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121 L. 234/2021) viene <b>riconosciuto</b> anche per i <b>periodi di paga dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b> , nella misura pari al: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2%</b>, a condizione che la <b>retribuzione imponibile</b>, parametrata su base mensile per 13 mensilità, <b>non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro</b>, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;</li><li>• <b>3%</b>, a condizione che la <b>retribuzione imponibile</b>, parametrata su base mensile per 13 mensilità, <b>non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro</b>, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.</li></ul>
<b>"QUOTA 103" - PENSIONE</b>	Viene introdotto, in via sperimentale e <b>per il solo 2023</b> , un <b>accesso</b>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<b>ANTICIPATA FLESSIBILE</b> (commi 283 – 285)	<p><b>pensionistico anticipato</b> denominato "pensione anticipata flessibile" (c.d. "Quota 103") <b>per coloro che possiedono congiuntamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>un'età anagrafica di almeno 62 anni;</b></li><li>• <b>41 anni di contributi.</b></li></ul> <p>Tali <b>requisiti devono essere raggiunti entro il 31/12/2023</b>, anche se il relativo diritto al pensionamento può essere esercitato successivamente.</p> <p>Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS.</p> <p>Il <b>trattamento di pensione anticipata</b> in parola è <b>riconosciuto</b> per un <b>valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo vigente</b>, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento degli ordinari requisiti di accesso al sistema pensionistico, e <b>non è cumulabile</b>, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, <b>con i redditi da lavoro dipendente o autonomo</b>, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.</p> <p>I soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal 01/04/2023, ovvero, se dipendenti pubblici, dal 01/8/2023.</p> <p>Invece, coloro che maturano i requisiti successivamente al 31/12/2022 conseguono il diritto al trattamento trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, ovvero, se dipendenti pubblici, trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e, in ogni caso, non prima del 01/08/2023.</p> <p>Per i dipendenti pubblici si richiede la presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.</p> <p>Per i lavoratori appartenenti al comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato il trattamento in esame decorre dal primo giorno dell'anno scolastico o accademico avente inizio nel 2023, a condizione che la domanda di cessazione dal servizio sia presentata entro il 28/02/2023.</p>
<b>INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ</b>	<p>Viene introdotto un <b>incentivo</b> di carattere <b>contributivo</b> dedicato ai lavoratori <b>dipendenti che, pur avendo maturato</b> entro il 31/12/2023 i <b>requisiti</b> per l'<b>accesso pensionistico anticipato</b> ("pensione anticipata flessibile" o c.d.</p>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<b>LAVORATIVA</b> (commi 286 -287)	<p>"Quota 103"), <b>decidono di non accedervi.</b></p> <p>Nello specifico, la misura riconosce ai predetti lavoratori la <b>possibilità di rinunciare all'accredito contributivo</b> della quota dei <b>contributi a proprio carico.</b></p> <p>In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.</p> <p>Con la medesima decorrenza, la <b>somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore</b> che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, <b>viene corrisposta interamente al lavoratore.</b></p>
<b>PROROGA DELL'ANTICIPO PENSIONISTICO "OPZIONE DONNA"</b> (comma 292)	<p>Viene <b>prorogato e rivisto l'accesso all'anticipo pensionistico</b> c.d. "<b>opzione donna</b>", richiedendo alle lavoratrici interessate di <b>aver maturato entro il 31/12/2022 un'anzianità contributiva di almeno 35 anni,</b> nonché un'<b>età anagrafica di 60 anni,</b> ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni. e di essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:</p> <p>L'<b>anticipo pensionistico</b> sarà <b>possibile</b> solo per <b>specifiche categorie</b> di lavoratrici, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le c.d. "<b>caregiver</b>", intendendo per tali coloro che <b>al momento della richiesta e da almeno 6 mesi assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità,</b> ovvero un <b>parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni</b> di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</li><li>• coloro che <b>hanno una riduzione della capacità lavorativa,</b> accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, <b>non inferiore al 74%;</b></li><li>• <b>lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa</b> creata presso il Ministero dello Sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 852 della L. 296/2006; in questo caso il requisito anagrafico è quello ridotto dei 58 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli.</li></ul>




# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
<b>ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA</b> (commi 294 - 296)	<p>Viene introdotto un <b>esonero del 100%</b> dei <b>contributi previdenziali</b>, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, <b>a favore dei datori di lavoro privati che nel 2023 assumano</b> soggetti <b>percettori del reddito di cittadinanza</b>.</p> <p><b><u>Aspetto, misura e finalità</u></b></p> <p>Tale esonero, soggetto alla preventiva <b>autorizzazione</b> della <b>Commissione Europea</b>,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• è previsto per una <b>durata massima di 12 mesi</b> nel 2023;</li><li>• può essere <b>riconosciuto</b> in caso di <b>assunzione con contratto a tempo indeterminato</b> ovvero in ipotesi di <b>trasformazione</b> di contratti a tempo determinato <b>in contratti a tempo indeterminato</b>;</li><li>• è fissato nel <b>limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro su base annua</b>, riparametrato e applicato su base mensile;</li><li>• è alternativo all'esonero contributivo previsto dall'art. 8 del DL 4/.</li></ul> <p><b><u>Esclusione</u></b></p> <p>L'esonero contributivo in esame non trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro domestico.</p>
<b>INCENTIVO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE</b> (comma 297)	<p>Viene prorogata la misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10 - 15, L. 178/2020), che prevede l'<b>esonero totale dei contributi previdenziali</b>, nel <b>limite massimo di 8.000,00 euro</b> annui (limite aumentato rispetto al previgente di 6.000,00 euro annui) e <b>per un periodo massimo di 36 mesi</b> per</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>nuove assunzioni a tempo indeterminato</b></li><li>• <b>trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato</b></li></ul> <p>effettuate nel corso del <b>2023</b> di <b>soggetti con meno di 36 anni di età</b>, a <b>condizione</b> che non siano <b>mai stati occupati a tempo indeterminato</b> nel corso dell'intera vita lavorativa.</p> <p>Il beneficio è soggetto alla preventiva <b>autorizzazione</b> della <b>Commissione Europea</b>.</p>
<b>INCENTIVO ASSUNZIONE DONNE SVANTAGGIATE</b> (comma 298)	<p>L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16 - 19, L. 178/2020), consistente in un <b>esonero del 100%</b> dal <b>versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro</b> (nel <b>limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui</b>, aumentato rispetto al previgente di 6.000,00 euro annui) trova applicazione anche alle nuove <b>assunzioni di donne lavoratrici</b> effettuate <b>dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b>.</p>




# Stefano Bergonzi

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Argomento	Descrizione
segue	<p><b><u>Ambito applicativo</u></b></p> <p>L'<b>esonero</b>, soggetto alla preventiva <b>autorizzazione</b> della <b>Commissione Europea</b>, è <b>riconosciuto</b> in caso di <b>assunzione</b> di <b>donne</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con <b>almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi</b>;</li><li>• di qualsiasi età, <b>prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi</b> e residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;</li><li>• di qualsiasi età, <b>prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi</b> e che <b>svolgono</b> professioni o <b>attività lavorative</b> in <b>settori</b> economici <b>caratterizzati</b> da accentuata <b>disparità occupazionale di genere</b> (superiore di almeno il 25% la disparità media uomo-donna);</li><li>• di qualsiasi età, <b>prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi</b> e ovunque residenti.</li></ul> <p><b><u>Rapporti incentivati e durata</u></b></p> <p>L'<b>incentivo spetta</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le <b>assunzioni a tempo determinato</b> (con <b>durata massima</b> dell'<b>esonero</b> di <b>12 mesi</b>);</li><li>• le <b>assunzioni a tempo indeterminato</b> (con <b>durata massima</b> dell'<b>esonero</b> di <b>18 mesi</b>);</li><li>• le <b>trasformazioni a tempo indeterminato</b> di un precedente rapporto lavorativo (con <b>durata massima</b> dell'<b>esonero</b> di <b>18 mesi</b>).</li></ul>
<b>PROROGA LAVORO AGILE PER LAVORATORI "FRAGILI"</b> (comma 306)	<p><b>Fino al 31/03/2023</b> il <b>datore di lavoro</b> <b>assicura</b> lo <b>svolgimento</b> della <b>prestazione lavorativa in modalità agile</b> (c.d. "<b>smart working</b>"):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per i <b>lavoratori</b> pubblici e privati c.d. "<b>fragili</b>";</li><li>• anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti;</li><li>• senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.</li></ul> <p>È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.</p>
<b>CONGEDO PARENTALE</b> (comma 359)	<p>Viene previsto che i <b>genitori</b> possano fruire, <b>in alternativa tra loro</b>, di <b>un mese</b> di <b>congedo parentale</b> ex art. 34 Lgs. n. 151/2001 con un'<b>indennità all'80%</b>, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tale mese venga fruito fino al sesto anno di vita del bambino;</li></ul>



# Stefano Bergonzi

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"><li>il periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31/12/2022.</li></ul>

## 6. NOVITÀ IN MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Di seguito si illustra la novità in materia di utilizzo dei contanti contenute nella legge di bilancio 2023.

Argomento	Descrizione
<b>INNALZAMENTO LIMITE DIVIETO TRASFERIMENTO DENARO CONTANTE</b> (comma 384)	<p>A partire <b>dal 01/01/2023</b>, il <b>limite</b> per il <b>divieto</b> di <b>trasferimento</b> di <b>denaro contante</b> tra soggetti diversi è <b>aumentato</b> da 2.000 euro <b>a 5.000 euro</b>.</p> <p>A partire da tale data, pertanto, i <b>pagamenti</b> tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante <b>possono</b> quindi <b>avvenire fino al limite di 4.999,99 euro</b>.</p> <p>Si ricorda che la limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia a quei pagamenti singolarmente inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.</p> <p>Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.</p>